



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

**n. 64 del 24-06-2021**

**Oggetto:** F.Ili Carlucci s.r.l. - Villa Castelli –

Modifica e integrazione AUA - P. D. Provincia di Brindisi n.12/2020

Iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. e dell' 216 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA DELL'AREA 4, AMBIENTE E MOBILITA'

**Richiamato** il Provvedimento Dirigenziale n.12 del 04/03/2020 con cui la Provincia di Brindisi, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 26/2011 e ss.mm.ii., secondo le procedure previste dal D.P.R. n.59 del 2013 per le istanze di Autorizzazione Unica Ambientale, ha autorizzato la ditta F.Ili Carlucci S.r.l. con sede legale nel Comune di Villa Castelli alla via Roma, 28 e sede operativa nello stesso Comune alla località Puledri, per i seguenti titoli abilitativi:

- Emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. per l'attività di estrazione. Frantumazione della pietra calcarea e produzione conglomerati cementizi;
- Scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche mediante sistema di subirrigazione, previo trattamento in fossa Imhoff ex R.R. n.26/2011 e ss.mm.ii..

### Viste:

- la nota acquisita al prot. n. 21631 del 14/08/2020 con cui la ditta F.Ili Carlucci s.r.l., per il tramite del SUAP di Villa Castelli, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo:
  - *g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- la documentazione allegata all'istanza:
  - Documento d'identità del legale rappresentante, sig. Carlucci Francesco, nato a Taranto il 14/03/1957 e residente in Villa Castelli;
  - Delega del legale rappresentante al tecnico incaricato ing. S. D'Allura, con copia del documento d'identità del delegato;
  - relazione tecnica sulle attività di recupero e riciclo di materiali inerti;
  - tabella rifiuti trattati;
  - relazione acque meteoriche;
  - proposta di monitoraggio ambientale;
  - copia del Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n.8097 del 05/08/2020 rilasciato dal Comune di Villa Castelli;
  - visura camerale;
- la nota prot. n. 32528 del 30/11/2020 con cui la Provincia di Brindisi, ai fini della regolarizzazione della istanza ha richiesto l'integrazione della seguente documentazione:
  - copia del versamento di 600,00€, quali oneri istruttori;
  - dichiarazione del Gestore al trattamento dei dati personali;
  - autodichiarazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti personali;
  - tabella dei rifiuti trattati aggiornata con i quantitativi annui espressi in mc/a e ton/a e integrata con i quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo, per i rifiuti e la materia prima secondaria, in mc e ton;
  - planimetria aggiornata con l'indicazione delle superfici e volumetrie dedicate allo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie;
  - planimetria inerente la raccolta e gestione delle acque meteoriche;inoltre, con la stessa nota la Provincia di Brindisi precisava che, considerato il Provvedimento Dirigenziale n. 12 del 2020, l'istanza presentata dal Gestore *sarà valutata ai fini di un aggiornamento/integrazione dell'autorizzazione di cui sopra e non per il rilascio di una nuova autorizzazione;*
- la nota acquisita al prot. n. 480 del 08/01/2021 con cui il Gestore ha trasmesso quanto richiesto con la nota n.32528 del 2020;
- la nota di integrazione inviata dal Gestore in data 17/06/2021 e acquisita al prot. n. 20416 nella stessa data, con cui sono state trasmesse la nuova revisione della:
  - Planimetria dell'impianto,
  - Relazione tecnica;
  - Tabella delle tipologie dei rifiuti trattati e dei relativi quantitativi.

**Rilevato** dalla documentazione tecnica complessivamente trasmessa che:

- Il Gestore intende effettuare l'attività di recupero e riciclo di materiali inerti provenienti da lavori di scavo, di demolizioni e di scarifica di manto stradale e destinati alla loro messa in riserva [R13], recupero e riciclaggio [R5]; i rifiuti trattati saranno ceduti in minima parte a terzi e in massima parte utilizzati in proprio per i lavori d'impresa, per rilevati, sottofondi stradali, piazzali industriali;

- la zona interessata dall'impianto di recupero ricade, secondo il P.R.G. del Comune di Villa Castelli attualmente in vigore, in zona agricola "E1", in loc. "Puledri", al foglio di mappa n. 6, occupando parzialmente le particelle n. 17 e n. 64; la stessa zona risulta annessa ad un'area di cava di calcare in attività, gestita dalla stessa società F-Ili Carlucci srl e autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n.171 del 23/07/2019 ai sensi della L.R. n. 37/85;
- Le coordinate del sito di ubicazione sono:
  - WGS84 40,5937° di Latitudine N e 17,4985° di Longitudine E.
  - WGS84 UTM33N: 711.427 m E; 4.496.661 m N.
- l'area dell'impianto:
  - non risulta in prossimità di aree soggette a Pericolosità Idraulica e Geomorfologica;
  - non è soggetta al vincolo del Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (a differenza dell'area di cava);
  - con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P) non è sottoposta al vincolo paesaggistico ex legge 1497/39, né al vincolo archeologico ex lege n. 1089/39;
  - nei riguardi della L.R. n. 10/84, l'area dell'impianto non è soggetta a vincolo faunistico;
  - non rientra nelle aree a tutela previste dalla L.R. n. 19 del 24.7.97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia";
  - l'area di intervento non è soggetta a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC);
  - in riferimento al Piano di Tutela delle Acque (PTA), rientra nelle "Aree di tutela quali-quantitativa";
- per i servizi igienici, verranno utilizzati quelli presenti nella annessa area di cava; per gli stessi è già previsto:
  - l'approvvigionamento idrico da un serbatoio di circa 3.000 litri;
  - il trattamento dei liquami prodotti in un adeguato impianto Imhoff per poi essere smaltiti mediante autospurghi, presso altri impianti di depurazione autorizzati.
- l'acqua potabile per il consumo umano/fisiologico sarà fornita in bottiglie commerciali sigillate
- presso l'impianto è già presente un sistema di pesatura a bilico per i materiali in ingresso e in uscita;
- l'impianto di recupero sarà realizzato su un piazzale interamente impermeabilizzato, con superficie di circa 600 mq, prevedendo le seguenti aree:
  - area di conferimento, di circa 40 mq;
  - area destinata alla messa in riserva R13, di circa 135 mq;
  - area per la lavorazione, di circa 90 mq ;
  - area di stoccaggio inerti recuperati, di circa 150 mq;
- le tipologie di rifiuti non pericolosi che si intendono recuperare sono riportate nella tab. 1, di cui all'allegato A, insieme ai quantitativi massimi annui di rifiuti trattati, capacità di massima di stoccaggio dei rifiuti da trattare e della materia prima secondaria;
- si prevede di voler recuperare e riciclare fino a 10 ton/g (pari a 6,66 mc/g) ovvero fino a 3.500 t/anno (pari a circa 2333 mc/anno), considerando 350 giorni all'anno;
- l'attività di recupero prevede le seguenti fasi:
  - Verifica documentazione allegata al rifiuto;
  - Accettazione;
  - Cernita ed Invio all'impianto di frantumazione;
  - Stoccaggio del materiale recuperato separato per tipologia e granulometria
- nell'ambito della produzione, per la frantumazione verrà utilizzato un impianto mobile a noleggio autorizzato per le emissioni in atmosfera, avente una produzione max 120 ton/h e quindi 960 ton/turno-giorno e 336.000 ton/anno, e composto da
  - tramoggia di carico;
  - trituratore a cesoie;
  - tramoggia di scarico;
  - nastro trasportatore con deferrizzatore;

lo stesso impianto mobile sarà dotato di una cappottatura fonoassorbente e sistema di abbattimento delle polveri in corrispondenza delle bocche di carico e scarico; l'impianto di abbattimento delle polveri sarà alimentato direttamente dall'acqua di una cisterna e approvvigionata dall'esterno o riutilizzando l'acqua meteorica ricadente sul tetto dell'adiacente capannone;
- saranno previsti, inoltre, n. 2 cassoni scarrabili per il deposito di ferro, plastica, legno, cartone, ecc. rivenienti dalla cernita del materiale da trattare e destinato ad essere conferito per recupero o smaltimento ad altri centri debitamente autorizzati;

- la pavimentazione dell'intero piazzale sarà del tipo "battuto" in tout-venant, collocato su vespaio compattato in pietrisco e pietrischetto di spessore medio di cm. 30 con soprastante spessore in calcestruzzo impermeabilizzante, e realizzata a pendenza in modo tale da convogliare le acque meteoriche in canalette di cls prefabbricato, con copertura con griglie in acciaio zincato o ghisa, in modo da mandare le acque piovane nella vasca di raccolta a tenuta stagna per poi essere riutilizzate:
    - per l'abbattimento delle polveri dai cumuli
    - per la produzione nell'impianto di calcestruzzo adiacente
    - per l'irrigazione della siepe frangivento lungo il perimetro del piazzale e dell'adiacente recinzione dell'intera area;
- solo nel caso in cui i volumi di acqua raccolti dovessero eccedere il fabbisogno dell'impianto, è previsto il conferimento in appositi centri di raccolta;
- il progetto relativo all'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia prevede:
    - Pozzetto scolmatore in monoblocco:
    - Sedimentatore statico, idoneo alla separazione di particelle solide inerti maggiori od uguali a 0,200 mm;
    - Disoleatore statico a filtro coalescente con pacchi lamellari/Separatore Oli,
    - una vasca a tenuta stagna per l'accumulo delle acque di prima pioggia, del volume minimo di 3,5 mc;
    - una vasca a tenuta stagna di accumulo per le acque di seconda pioggia della capacità di 35 mc: in questa vasca saranno convogliate anche le acque di prima pioggia trattate entro le 48h successive all'evento meteorologico.

**Preso atto** di quanto dichiarato dal Gestore e dai tecnici incaricati ovvero che le opere in progetto non sono soggette a VIA, essendo le quantità di rifiuti da recuperare non superiori a 50 t/giorno e non sono soggette a Verifica di Assoggettabilità essendo i quantitativi inferiori a 10 t/g.

**Considerato** quanto stabilito dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, nella fattispecie dal punto 16.2 *Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi* ovvero:

*Infine, con riferimento agli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, la destinazione urbanistica "zona E" non rappresenta un livello di prescrizione "escludente" bensì "penalizzante". Pertanto, è contemplata la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate.*

**Considerato altresì che** le misure e le tecnologie scelte per la gestione dello Stabilimento e l'adozione delle misure di monitoraggio ambientale stabilite possano garantire un limitato e controllato impatto ambientale, a condizioni che vengano scrupolosamente seguite le procedure descritte nella documentazione trasmessa nel corso del procedimento e osservate tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento.

#### **Visti altresì:**

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale", tra le quali, in particolare, il controllo periodico delle imprese che esercitano le attività di recupero rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215, 216 dello stesso decreto;
- il D.P.R. del 13/3/2013 n. 59 e s.m.i. "regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35";
- l'Allegato I del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. che stabilisce per le diverse attività in deroga ex D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II: prescrizioni e considerazioni di carattere generale;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998, modificato ed integrato dal D.M. 05 Aprile 2006 n°186, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero;

- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante “disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2015, n. 819 “Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione.”
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- Il Piano di tutela delle Acque della Regione puglia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20/10/2009;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state confermate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia, Ambiente e Mobilità.

**Ritenuto che**, sulla base della documentazione complessivamente prodotta dalla società F.Ili Carlucci srl, sussistono i presupposti di fatto per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo relativo alle *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, di cui al punto g) del comma 1. Art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii..

**Accertata** la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

**Considerata** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## **AUTORIZZA**

ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. e del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., **l’iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese** che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all’art. 216 D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 della società **F.Ili Carlucci s.r.l.** con sede legale nel Comune di Villa Castelli alla Via Roma, 28 e sede operativa nel Comune di Villa Castelli alla località Puledri.

**Dà atto che** il Legale Rappresentante è il sig. Carlucci Francesco.

**Il presente provvedimento è da intendersi quale modifica e integrazione dell’AUA di cui al Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Brindisi n.12 del 04/03/2020, confluito nei provvedimento conclusivo rilasciato dal Comune di Villa Castelli n.8097 del 05/08/2020, e da tali provvedimenti ne acquisisce anche il termine di validità oltre che tutte le condizioni e prescrizioni ivi previste, comprese le condizioni per il rinnovo dell’autorizzazione, che qui si intendono integralmente richiamate, confermate e trascritte.**

Resta salva la facoltà della Provincia di Brindisi di imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, prima della scadenza qualora ricorrano i presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell’art. 5 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente provvedimento include gli allegati A e B, parti integranti e sostanziali dell’atto, e viene adottato fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni, da considerarsi in aggiunta a quelle già previste dal P.D. n.12/2020:

- 1) L’attività di recupero di che trattasi dovrà essere svolta nel rispetto dei principi generali dettati dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 2) Le tipologie di rifiuti non pericolosi che potranno essere recuperate sono esclusivamente quelle riportate nella Tab. 1, di cui all’allegato A, nel rispetto dei quantitativi massimi annui di rifiuti trattati, delle capacità di massimo di stoccaggio dei rifiuti da trattare e della materia prima secondaria ivi indicati;

- 3) I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per tipologie omogenee (7.1, 7.6, 7.31 bis); non devono essere accettate miscele dei diversi codici CER e/o tipologie non omogenee; inoltre, secondo quanto riportato dal D.M. 05/02/1998, i rifiuti potranno essere recuperati e riutilizzati per formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali, dopo aver fatto eseguire il test di cessione;
- 4) il quantitativo massimo annuo autorizzato di rifiuti da trattare è pari a **3.500 ton**;
- 5) il quantitativo massimo istantaneo di materia prima secondaria stoccata potrà essere pari a **675 ton** (450 mc); i cumuli dei materiali recuperati dovranno essere realizzati in aree ben distinte e separate tra di loro con opportune separazioni in elementi mobili (es. new jersey);
- 6) le aree di stoccaggio dei differenti rifiuti con codici CER, così come tutte le altre diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, area di lavorazione,...) dovranno essere opportunamente identificate con apposita cartellonistica, secondo il lay-out dell'impianto di cui all'allegato "B";
- 7) al Gestore è fatto divieto assoluto di riversare sul terreno e sulle altre aree non impermeabilizzate e non connesse all'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, le acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
- 8) per effetto del quantitativo di rifiuti da recuperare la società F.Ili Carlucci srl viene iscritta nella **5ª classe** di attività ai sensi del D.M.A. 350/98 per cui è tenuta a corrispondere **entro il 30 aprile di ogni anno** un diritto d'iscrizione di **€ 103,29** da versare sul c.c.p. n° 12882726 intestato a Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria specificando nella causale denominazione, sede legale, classe di appartenenza e anno cui il versamento è riferito. In caso di mancato versamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto l'autorizzazione verrà sospesa;
- 9) la ditta è tenuta a comunicare ogni anno, **entro il 30 aprile**, il quantitativo di rifiuto recuperato nell'anno solare precedente;
- 10) Il Gestore oltre che attenersi a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale proposto in sede di istanza dovrà rispettare il valore limite di emissione di **5 mg/Nm<sup>3</sup>** per le emissioni diffuse di Polveri Totali, da misurarsi in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali;
- 11) Il Gestore dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia della Provincia e all'ARPA Brindisi;
- 12) Il Gestore dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose ogni attività di frantumazione e recupero;
- 13) Il Gestore dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi, ARPA Puglia DAP Brindisi, ASL BR/1 e Comune di Villa Castelli;
- 14) Il Gestore dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, alimentato dalle acque meteoriche accumulate (reintegrate all'occorrenza attraverso autobotti), e che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale recuperato dovranno essere coperti con teli per ridurre la diffusione delle polveri;
- 15) Il Gestore dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al Reg. Reg. n. 26/2013 e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
- 16) in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta, oltre all'innalzamento delle polveri, anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
- 17) i rifiuti prodotti dall'impianto, comprese le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di dilavamento del piazzale, dovranno essere trasferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

relativi, rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico;

- 18) i rifiuti prodotti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 19) i rifiuti prodotti devono essere raccolti per categorie omogenee ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta secondo la necessità:
    - a. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    - b. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi;in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non potrà avere durata superiore a 18 mesi;
  - 20) dovranno essere evitati tutti i possibili sversamenti di sostanze contaminanti che possano pregiudicare le matrici aria, acqua, suolo e sottosuolo; in particolare, dovranno essere adottate opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
  - 21) nel caso si verifichi un incidente con conseguente versamento di una sostanza inquinante specie se pericolosa all'interno del sito aziendale, l'addetto presente al momento dell'evento incidentale, al fine di evitare o comunque limitare l'impatto da esso derivante, dovrà adoperarsi per cercare per quanto possibile, di limitare l'espandersi del prodotto versato chiudendo le feritoie prossime all'area interessata dall'evento ed arginando la stessa area per mezzo di idonee barriere, evitando in particolare che la sostanza raggiunga feritoie (griglie/tombini) o punti dove il suolo non sia protetto, quindi si adopererà per intercettare la perdita ed eliminare la causa. Inoltre provvederà ad assorbire il prodotto versato con apposito materiale assorbente (sabbia o segatura) che sarà conferito in seguito a ditte autorizzate allo smaltimento dello stesso.
24. il proponente deve rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico;

Inoltre, **si stabilisce** che:

- a) alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mediante la rimozione di tutti gli impianti e le attrezzature utilizzate, l'allontanamento/smaltimento di tutti i materiali eventualmente presenti presso l'impianto, indagini preliminari sul sito per verificare l'eventuale contaminazione del suolo, sottosuolo e della falda, e l'eventuale piano di caratterizzazione e bonifica in caso di accertata contaminazione del sito;
- b) In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- c) Specifica comunicazione documentata dovrà essere resa anche nel caso di modifiche sostanziali dell'impianto e/o dell'attività di recupero nonché in caso di variazioni dell'assetto societario.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo V del succitato decreto;

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi e sarà trasmesso al SUAP del Comune di Villa Castelli per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento.

Il presente provvedimento, assumerà efficacia solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 da parte del SUAP del Comune di Villa Castelli, che comunque dovrà essere rilasciato **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dello stesso.

Il SUAP del Comune di Villa Castelli, oltre che al Gestore, dovrà notificare il provvedimento conclusivo alla Provincia di Brindisi, al Comando della Polizia Provinciale di Brindisi, al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia, al Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL BR/1, ed agli altri Enti ed Organi di controllo che riterrà opportuni.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi, 24.06.2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 24.06.2021

Il Responsabile del Procedimento

Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento e Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 24.06.2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993



## ALLEGATO A

### Tabella 1 – tipologie di rifiuti trattati e quantitativi

Tabella n.1 - Codici CER e quantitativi										
TIP.	DESCRIZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	R5			R13				
			QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI PREVISTI D.M. 186/06 (t/anno)	Quantitativo Massimo da trattare		QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI PREVISTI D.M. 186/06 (t/anno)	Quantitativo Massimo da trattare		Capacità istantanea di stoccaggio	
				ton/anno	mc/anno		ton/anno	mc/anno	ton	mc
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	Cumuli	120.000	1.000	666	67.360	1.000	666	172	115
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301]	Cumuli	85.000	2.000	1.333	97.870	2.000	1.333	348	232
7.31 bis	Terre e rocce di scavo [170504]	Cumuli	150.000	500	333	47.760	500	333	87	58
totale				3.500	2.332		3.500	2.332	607	405
<b>note:</b> - quantitativo massimo annuo di rifiuti da trattare: 3.500 ton - quantitativo massimo di Materia Prima Secondaria stoccabile: 675 ton ( pari a 450 mc)										

## ALLEGATO B

### PLANIMETRIA – LAYOUT GENERALE

